

Deliberazione della Giunta Regionale 7 settembre 2009, n. 35-12097

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al Comitato di gestione del CA CN 6 a rinnovare le ACS "Monte Fantino", "Cima Robert" e "Briaglia", limitatamente alle stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 nonche' ad istituire tre nuove ACS nel territorio di competenza. Le ACS sono finalizzate alla tutela della piccola fauna stanziale ed alpina ed, in un caso, ad una razionale gestione della specie camoscio.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per quanto sopra specificato, il Comitato di gestione del CA CN 6 a rinnovare le ACS "Monte Fantino", "Cima Robert" e "Briaglia", aventi le finalità sopra descritte e per la durata delle stagioni venatorie 2009/2010 e 2010/2011 e contestualmente ad istituire le ACS "Niella", "Ceva" e "Gai dei Monti" limitatamente alla stagione 2009/2010. Le ACS sono finalizzate alla tutela di lepre comune e fasianidi e vi è consentito il prelievo di cinghiale, volpe e corvidi e ove presente, del capriolo;

- di precisare che qualora la Provincia di Cuneo approvi il nuovo Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, così come previsto dalla scadenza naturale del PFVP 2003-2008, e da tale piano consegua la sovrapposizione del territorio delle ACS oggetto del presente provvedimento con quello degli istituti di protezione previsti dal nuovo PFVP, le stesse ACS saranno oggetto di un provvedimento di revoca da adottarsi anche a stagione venatoria in corso.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo o l'istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA CN 6, da apposite tabelle contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell'articolo di legge regionale di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo.

Nelle ACS l'attività venatoria è disciplinata dai Regolamenti proposti dal Comitato di gestione ed allegati quali parti integranti alle DD.G.R. n. 15-3658 del 3.8.2001, n. 20-10409 del 15.9.2003 e n. 86-678 del 1.8.2005.

Nelle ACS sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L'eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva delle serie storiche (a partire dalla stagione venatoria 2003/2004) dei dati relativi all'incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)